

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 725

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, ZECCHINO, ZOSO, MINUCCI
Daria, FERRARI Bruno, DE ROSA, ROBOL, BERNASSOLA e
DOPPIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1992

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore
e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Titolo I - Ordinamento della scuola secondaria superiore ...	»	7
Titolo II - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria	»	14
Titolo III - Modalità di attuazione	»	18
Titolo IV - Norme finali	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - I bisogni e le attese di riforma del sistema scolastico, nel nostro Paese, sono generalmente avvertiti dalla maggioranza dei cittadini e particolarmente sentiti dagli operatori del mondo economico, del mondo scientifico e del mondo politico. Le motivazioni che alimentano l'esigenza di un cambiamento sono varie e tutte alimentate da nobili significati.

Il punto di partenza va ricercato innanzitutto nelle tre grandi «esplosioni» di questi ultimi anni: a) il numero degli alunni con il conseguente passaggio da una «scuola sostanzialmente di classe» ad una «scuola di massa»; b) la ricerca in campo psicopedagogico che, segnalando nuovi traguardi alla didattica, ha messo a dura prova la professionalità dei docenti; c) l'apparato dell'amministrazione scolastica divenuto sempre più pesante, sempre più statico, sempre più ingovernabile. Accanto a questi fenomeni nella comunità nazionale, è cresciuta costantemente la domanda di formazione evoluta anche per effetto di un aumento della mobilitazione cognitiva del corpo sociale, di una riconsiderazione della risorsa umana nelle attività produttive, della espansione delle richieste orientate ad una qualità più ricca nel consumo di beni e servizi.

A fronte di queste domande l'offerta del sistema scolastico risulta inadeguata e insufficiente perchè, nella sua rigidità e nella sua frammentazione, propone ancora un basso tasso di istruzione, una preoccupante dispersione, una disparità territoriale delle strutture con conseguenti prestazioni difformi, una debole propensione all'internazionalizzazione degli studi.

Mentre i gradi iniziali e intermedi della istruzione hanno ricevuto sostanziali trasformazioni strutturali e curricolari, le scuole secondarie superiori hanno visto

infrangersi il moto riformatore contro gli scogli dei veti incrociati, delle obiezioni pregiudiziali, delle inadeguatezze culturali. Pertanto una riforma degli ordinamenti e dei programmi si impone anche per ridare un'anima ad un «comparto» che sembra aver rinunciato a credere nella sua riqualificazione. Ripensare ad una «scuola possibile» dentro una idea di sviluppo significa:

costruire un governo strategico del servizio scolastico che punti all'integrazione tra istruzione pubblica statale e formazione professionale regionale, che attivi una procedura di «industrializzazione dell'assetto», che ripari lo scollamento esistente fra «norma e progetto»;

aprire un nuovo ciclo della modernizzazione fondato su una analisi corretta delle aspettative, sulla concertazione dei soggetti d'offerta, sul congruo sostegno finanziario all'intervento formativo, sulla fuoriuscita dalle paludi burocratiche e dalla riduttiva autoreferenzialità dei «sottoinsiemi» che compongono il settore dell'istruzione, sulla valorizzazione di una grande tradizione culturale e pedagogica e dei molti risultati positivi raggiunti.

Lungo queste due direttrici si è svolto un intenso dibattito nelle sedi interessate al tema della formazione; si è estesa la ricerca scientifica e la elaborazione progettuale; si è arricchita la proposta tecnica ed operativa. Purtroppo sono trascorsi alcuni decenni carichi di rapporti accantonati, di tentativi incompiuti, di promesse disattese. La «ferita» è stata lenita dalle sperimentazioni «inventate» dalla «scuola militante» e, poi, sostenute dall'amministrazione scolastica sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, articoli 2 e 3. Il processo sperimentale sebbene non si identifichi con l'innovazione, da un lato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha consentito alla scuola secondaria superiore di non perdere il contatto con la società in rapido movimento e da un altro ha permesso di elaborare, verificare ed anticipare i modelli di una trasformazione auspicata. La dedizione e l'operatività di tanti soggetti tra i quali sono da annoverare i dirigenti e i docenti che quotidianamente si prodigano nelle sperimentazioni vanno così preparando il «tempo» di una legge che sancisca definitivamente un nuovo assetto. Una valutazione delle inadempienze, dei ritardi e delle inconcludenze precedenti ha suggerito, nella passata legislatura, un nuovo approccio: partire dalla definizione dei *curricula* per giungere, successivamente, all'apprestamento delle strutture adeguate per la loro realizzazione. Si trattava di una modalità opposta a quella praticata nel passato ma suffragata da un esito soddisfacente sortito nella scuola elementare. Sulla base di questa precedente esperienza il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore* costituì una Commissione ministeriale incaricata di definire nuovi piani di studio e di scrivere nuovi programmi per il biennio e il triennio della scuola secondaria superiore. L'arduo compito assegnato alla Commissione non poteva prescindere dalla dimensione europea dell'insegnamento e dal progetto formativo degli studi. Queste due coordinate, entro le quali si sono dipanati gli approfondimenti, le intuizioni e le congetture degli studiosi e degli esperti, hanno previsto delle scelte strutturali che meritano una attenta valutazione. Il Parlamento, nella X legislatura, ha più volte incontrato i componenti la Commissione ministeriale e ha avuto modo di esaminare il prodotto di una faticosa e apprezzabile elaborazione che rimane un punto solido di appoggio per le prospettazioni presenti e future. Anche per l'opera di questo organismo interno al Ministero della pubblica istruzione, oggi, non si parte da zero.

Affinchè le dichiarazioni di intenti non restino lettera morta per la manifesta incapacità del potere legislativo ad assolvere la sua funzione, il gruppo parlamentare del Senato della Democrazia cristiana, riprendendo

quell'immaginario filo di Arianna, che era stato torto e interrotto nella X legislatura, offre il suo contributo alla soluzione del problema presentando un disegno di legge che riflette le posizioni, peraltro note e difese nei due rami del Parlamento, e, si fa carico degli orientamenti emersi dal dibattito, assumendoli come propri.

Il disegno di legge che si sottopone al giudizio e all'approvazione del Parlamento, si prefigge lo scopo e coltiva l'ipotesi di innalzare il livello culturale di tutti i *curricula*, assecondando un movimento che viene da lontano, e di inverare i criteri ispiratori di un progetto di revisione che non ammette distrazioni in coloro che intendono impegnarsi sul terreno dell'istruzione.

Il criterio della multidisciplinarietà propone l'acquisizione di una base di conoscenze generali e di abilità intellettuali e pratiche ricche e solide, conoscenze e abilità che sono sempre meno riconducibili ad un unico ambito del sapere o alle metodiche tipiche di una singola professione.

Il criterio della integrazione favorisce il superamento delle barriere e delle contrapposizioni fra i diversi indirizzi di studio al fine di assicurare agli allievi gli apporti e le potenzialità disciplinari che rappresentano gli elementi fondamentali della cultura. Questa opzione esige da un lato la cancellazione della tripartizione dell'assetto vigente in corsi liceali destinati alle attività liberali, in corsi tecnici destinati alle mansioni intermedie, in corsi professionali destinati a qualifiche di primo livello, e da un altro lato la presenza ponderata in ogni *curricula* delle stesse essenziali componenti della civiltà contemporanea.

Il criterio della orientatività consente al giovane, attraverso una variegata gamma di sollecitazioni culturali, di scoprire meglio le proprie inclinazioni ed abilità e, quindi, di orientarsi secondo propensioni vocazionali che non appaiono evidenti al termine della scuola media e che possono trovare nella scuola secondaria superiore il luogo adatto per un chiarimento.

Il criterio della ricomposizione punta a sanare la dicotomia sistematizzata a suo

tempo da Gentile tra scuole aventi «traguardi» divergenti (aperte alla continuazione degli studi e a terminalità conclusa); sarebbero due tipi di scuola che, in certa misura, ripristinerebbero la divisione delle «due culture». Il perseguimento di tale obiettivo postula da una parte il rafforzamento delle scienze sperimentali nei piani di studio degli indirizzi attualmente a carattere liceale e da un'altra parte la riduzione degli aspetti applicativi degli insegnamenti riguardanti gli indirizzi tecnici.

Il criterio della unitarietà degli studi consolida l'intreccio tra discipline comuni e discipline di indirizzo concorrendo, non solo alla maturazione di una personalità equilibrata, ma anche al raggiungimento di una più vasta competenza professionale. È evidente la conseguenza, per la secondaria superiore, di una forte attenuazione del carattere specializzante che viene invece assunto dai corsi post-diploma.

Il criterio della despecializzazione pone il problema di una fase successiva di qualificazione professionale che completi la competenza acquisita nella fase precedente di preparazione di base relativa a campi specifici. Detta preparazione non dovrebbe tuttavia impedire l'ingresso operativo nel mondo del lavoro.

Il criterio della flessibilità ha consigliato il rispetto delle peculiarità proprie dell'istruzione professionale. La particolare natura di questo percorso, da accostare sempre alle aspettative degli alunni nell'attuale contesto storico, sollecita una trama differenziata tra contenuti culturali comuni e materie ed attività di indirizzo.

Una lettura, anche frettolosa, dell'articolo, permette di rintracciare, nelle enunciazioni teoriche, nelle opzioni pratiche e negli strumenti sussidiari, l'influenza determinante dei criteri esposti. È sufficiente per la comprensione del testo segnalare alcuni «snodi» che qualificano l'intera proposta.

Innanzitutto, va ricordato il principio della obbligatorietà dell'istruzione. È un concetto che si discosta da quello di obbligo scolastico che costringerebbe l'assolvimento all'interno di un unico sistema, sia pur articolato.

Inoltre, va richiamata l'esigenza dell'accessibilità ai percorsi formativi per tutti gli alunni che sono portatori di variegate capacità intellettuali e motivazioni culturali. Per combattere la dispersione si è puntato sulla massima differenziazione che prevede diversi itinerari formativi, equivalenti culturalmente.

Ancora, va citato il raccordo fra istruzione pubblica nazionale e formazione professionale regionale attraverso l'istituto delle convenzioni e sulla base di alcune precise tutele e precauzioni.

Poi, va notato il recepimento dell'autonomia soprattutto didattica che recherà enormi benefici sotto il profilo della qualità del servizio scolastico. Si prevede che le singole unità scolastiche possano modificare parzialmente i piani di studio e programmi.

Infine, va elencata la snellezza della procedura prevista per la piena realizzazione della riforma con il ricorso, non ad altre leggi, ma a regolamenti attuativi emanati con decreti del Ministro della pubblica istruzione dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

Un capitolo nuovo e pressante riguarda il carattere, l'organizzazione e il governo dei corsi postsecondari di specializzazione. L'intero progetto riceve un senso compiuto dalla soluzione di questo problema che, fra l'altro è sollevato in forma ultimativa da una direttiva della Comunità europea. Su questo versante, l'Italia è in forte ritardo. I diplomi universitari di primo livello, da soli, risultano insufficienti. Occorre mettere al bando ogni diatriba per trovare una soluzione che veda coinvolti nell'operazione, oltre al Ministero della pubblica istruzione, le regioni, le imprese e gli ordini professionali.

Ma una descrizione particolareggiata degli articoli può meglio far comprendere la corrispondenza fra i principi ispiratori enunciati e le soluzioni pratiche adottate.

L'articolo 1 fissa le finalità formative generali della scuola secondaria superiore, gli obiettivi culturali e la natura della preparazione professionale. Questo articolo, che già anticipa il prolungamento della istruzione obbligatoria, esprime una visione

strategica della scuola secondaria superiore anche in vista di una consapevole partecipazione alla vita democratica.

L'articolo 2 definisce la struttura della scuola secondaria superiore che si articola in percorsi liceali a ciclo quinquennale e in percorsi professionali a ciclo triennale.

I piani di studio, però, prevedono, sia per gli uni che per gli altri, uno «zoccolo» comune di discipline, per i primi due anni, in grado di garantire l'unitarietà formativa e la equivalenza culturale.

L'articolo 3 fissa l'orario settimanale degli insegnamenti e delle attività esercitative. Nei primi due anni è prevista una soglia oraria di insegnamenti comuni non inferiore alle diciannove ore; negli anni successivi si prevede una estensione progressiva degli insegnamenti specifici.

È anche contemplata la possibilità da parte delle singole istituzioni scolastiche di differenziare programmi e orari in relazione ai singoli piani e alle esigenze del mondo del lavoro (articolo 6) e di istituire corsi per lavoratori studenti (articolo 7).

L'articolo 8 definisce i criteri per il passaggio da un corso di istituzione ad un altro onde favorire al massimo una scelta ragionata e consapevole.

Nel titolo secondo si afferma il prolungamento dell'istruzione obbligatoria a dieci anni (articolo 9).

Si assolve a questo obbligo frequentando o i primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore o corsi regionali di formazione professionale (articolo 10).

Per favorire la rimotivazione dell'apprendimento e il completamento dei corsi della scuola media inferiore da parte di quei giovani che a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi stessi sono previsti (articolo 11) progetti di orientamento e di nuove opportunità.

Al fine di costituire un sistema permanente di monitoraggio e di rilevazione dei percorsi scolastici dei singoli alunni, anche per verificare i fenomeni della dispersione, dell'evasione e dell'abbandono viene istituita l'anagrafe degli studenti (articolo 12).

Il titolo terzo affronta le modalità di attuazione. Fra gli aspetti più significativi va registrata la scelta di intervenire con l'emanazione di regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni recanti l'indicazione degli indirizzi da attivare, la definizione dei singoli piani di studio per i vari corsi, i criteri per la nuova organizzazione dell'orario scolastico e le discipline degli esami di qualifica (articolo 14).

I programmi di insegnamento sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni (articolo 15).

Per sostenere il processo di riforma è previsto un piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente (articolo 16).

All'articolo 17 sono definiti i criteri da prevedersi nelle convenzioni che il Ministro della pubblica istruzione può stipulare con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate e realizzare opportuni collegamenti tra scuola secondaria superiore e il sistema di formazione professionale (articolo 17).

Al fine di realizzare un ulteriore approfondimento della preparazione professionale conseguita al termine dei corsi quinquennali secondari superiori con particolare riguardo all'adeguamento del ciclo formativo degli *standards* richiesti dalla CEE, sono istituiti presso le scuole superiori corsi post-secondari (articolo 18). Essi hanno una durata annuale o biennale e vengono attivati in virtù di convenzioni con le regioni, gli ordini professionali, enti pubblici e privati e con le imprese.

Gli ultimi tre articoli (19, 20, 21) definiscono il quadro normativo per l'autonomia amministrativa, organizzativa e didattica delle singole unità scolastiche.

Onorevoli senatori, è viva la consapevolezza che una riforma così vasta e importante deve avere il più largo consenso delle forze parlamentari e politiche perchè abbia successo. Da ciò deriva la disponibilità a discutere e a concordare, nel rispetto dei propri convincimenti, le soluzioni più congrue per la crescita della scuola italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**ORDINAMENTO DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE**

Art. 1.

(Finalità)

1. La scuola secondaria superiore comprende tutti i corsi di istruzione scolastica immediatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso una formazione culturale e una preparazione professionale di base che consentano l'accesso all'istruzione superiore, universitaria e post-secondaria, e al mondo del lavoro.

3. La scuola secondaria superiore promuove altresì l'acquisizione di autonome capacità di apprendere, di scegliere e di sperimentare; accresce il livello delle conoscenze e delle attitudini critiche; favorisce la consapevole partecipazione alla vita democratica.

4. La frequenza della scuola secondaria superiore concorre all'adempimento dell'obbligo di istruzione previsto dal titolo II.

Art. 2.

(Struttura)

1. La scuola secondaria superiore comprende:

a) i corsi di istruzione liceale a ciclo quinquennale impartiti: nel liceo classico, nel liceo linguistico, nel liceo socio-psicopedagogico, nel liceo scientifico, nel liceo scientifico tecnologico, nel liceo economi-

co, nonchè nei diversi indirizzi di liceo tecnologico e di liceo artistico individuati con i decreti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);

b) i corsi di istruzione professionale a ciclo triennale, impartiti nei diversi indirizzi di istituto professionale individuati con i decreti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

2. I piani di studio della scuola secondaria superiore sono definiti con i decreti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), e comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti i licei e istituti professionali;

b) insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali o a più indirizzi degli stessi;

c) insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali o dei singoli indirizzi degli stessi.

3. La scuola secondaria superiore favorisce l'orientamento degli studenti fornendo le conoscenze indispensabili e gli strumenti appropriati per l'individuazione, l'attuazione, la verifica e la correzione delle scelte, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

4. I licei e gli istituti professionali hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica come previsto dagli articoli 19, 20 e 21.

Art. 3.

(Organizzazione degli studi)

1. L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria superiore varia da trenta a trentasei ore per l'istruzione liceale e da trenta a quaranta ore per l'istruzione professionale.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, dispone il numero settimanale delle ore per ciascun insegnamento, sulla base della consistenza da attribuire ai vari insegnamenti e delle attività esercitative e applicative previste dal piano di

studi del singolo liceo o istituto professionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i primi due anni, la soglia oraria minima da assicurare agli insegnamenti comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 non può essere inferiore a diciannove ore;

b) per gli anni successivi ai primi due, il rapporto tra gli insegnamenti comuni di cui alla lettera a) e gli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi, in relazione agli obiettivi formativi dei licei o istituti professionali.

3. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, sono impartiti i seguenti insegnamenti comuni ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2: italiano, lingua straniera, storia, diritto ed economia, matematica e informatica, discipline scientifiche sperimentali.

4. Al fine di assicurare la pari dignità e la migliore capacità formativa di ogni corso di studio e l'opportuna integrazione delle discipline, il Ministro della pubblica istruzione definisce, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i criteri generali secondo i quali - in relazione alle esigenze dei singoli piani di studio - le istituzioni scolastiche possono parzialmente differenziare i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

5. Gli insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali e gli insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali e dei singoli indirizzi degli stessi, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, sono stabiliti con i decreti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

6. I piani di studio dei corsi successivi ai primi due anni, definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), nel rispetto della specifica identità dei diversi licei, istituti professionali e relativi indirizzi, ed in riferimento agli obiettivi finali di ciascuno di essi, devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-

sociali, matematici e scientifici. Dopo i primi due anni, i *curricula* e gli orari dei corsi degli istituti professionali possono essere articolati in riferimento alle necessità del mondo del lavoro.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione, può autorizzare lo svolgimento, al termine del ciclo triennale di istruzione professionale, di corsi a contenuto sperimentale di durata annuale o biennale, finalizzati al conseguimento di una specifica qualifica professionale.

8. L'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva è impartito in tutti gli anni dei corsi della scuola secondaria superiore.

9. Nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore è assicurato per la durata dei corsi da essa previsti l'insegnamento della religione, da svolgersi in conformità al Concordato fra la Repubblica italiana e la Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

Art. 4.

(Attività di orientamento)

1. La scuola secondaria superiore contribuisce attraverso gli insegnamenti impartiti, alla promozione, allo sviluppo e alla maturazione delle inclinazioni intellettuali e delle attitudini personali degli studenti in funzione delle successive scelte formative e professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'attivazione di particolari e specifiche attività di carattere informativo sulle opportunità professionali, il collegio dei docenti e il consiglio di istituto all'inizio di ogni anno scolastico elaborano un programma di interventi nell'ambito delle competenze ad essi rispettivamente attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Tale programma può prevedere l'utilizzazione di servizi di orientamento scolastico e la collaborazione di enti e agenzie, nonchè dei servizi di orientamento regionali e provinciali; le relative indicazioni sono inserite nel programma annuale predisposto dal consiglio scolastico distrettuale, ai sensi dell'articolo 12 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i licei e gli istituti professionali si avvalgono del coordinatore d'istituto per i servizi di orientamento scolastico, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Art. 5.

(Esami e certificazioni)

1. I corsi della scuola secondaria superiore a ciclo quinquennale si concludono con un esame di Stato per il conseguimento del relativo diploma di maturità. Il diploma è valido ai fini dell'accesso agli studi universitari e post-secondari e dell'inserimento nell'attività lavorativa. Lo svolgimento dell'esame di Stato e le modalità di accesso agli studi universitari sono disciplinati con legge.

2. I corsi della scuola secondaria superiore a ciclo triennale si concludono con un esame di qualifica per il conseguimento del diploma di istruzione professionale, disciplinato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a). Il diploma è valido ai fini dell'inserimento nell'attività lavorativa e dell'accesso ai corsi di cui al comma 7 dell'articolo 3 e ad altri indirizzi della scuola secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8.

3. A conclusione di ogni anno di corso è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione al piano di studi seguito.

4. Il certificato di cui al comma 3 ha valore di credito formativo da regolamentarsi con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).

Art. 6.

(Corsi ad ordinamento speciale)

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in

rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

2. L'istituzione può essere promossa dal Ministero della pubblica istruzione o proposta dalle università, dagli enti nazionali di ricerca, dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, nonché dalle regioni, dagli enti locali territoriali e da altre amministrazioni ed enti pubblici preposti a settori produttivi e servizi.

3. All'istituzione si provvede con decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per il settore interessato, su parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Per le attività di tirocinio, si provvede mediante convenzioni stipulate con amministrazioni ed enti interessati, secondo uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

5. L'elenco aggiornato dei corsi istituiti a norma del presente articolo è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

(Corsi per lavoratori studenti)

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza dei corsi della scuola secondaria superiore sono istituiti presso licei e istituti professionali, corsi riservati ai lavoratori studenti, con classi organizzate con orari e calendari flessibili, in relazione alle esigenze degli allievi.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno identiche finalità, stessa durata ed equivalenti contenuti culturali e professionali dei corsi ordinari della scuola secondaria superiore. In essi è assicurato il completo svolgimento dei programmi di scuola secondaria superiore con modalità didattiche opportunamente differenziate anche in relazione all'età degli allievi.

3. L'istituzione di corsi riservati ai lavoratori studenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

4. Il collegio dei docenti dei corsi di cui al comma 1 può esonerare gli allievi dalla frequenza dell'insegnamento di educazione fisica, nonchè, in tutto o in parte, delle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro degli allievi sia coerente, per natura e livello, con le attività pratiche previste dal piano di studi.

5. I criteri per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi, per la definizione dei livelli e delle modalità di ammissione ai corsi, per la dislocazione delle sedi, per l'adattamento dei corsi alle esigenze specifiche della formazione sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 8.

(Passaggi e rientri)

1. I passaggi da un corso di istruzione ad un altro sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio tra classi parallele di licei ed istituti professionali è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) nei primi due anni il passaggio da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio del corso di provenienza;

d) negli anni successivi il passaggio da un corso ad un altro si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità;

e) al termine del ciclo triennale dei corsi di istruzione professionale è prevista una prova di idoneità per l'iscrizione al quarto anno dei diversi indirizzi dei licei tecnologici.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti ed al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2 sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

TITOLO II

PROLUNGAMENTO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Art. 9.

(Finalità)

1. Per assicurare agli alunni un'ampia preparazione culturale idonea a promuovere la crescita personale, l'orientamento scolastico e professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica e per armonizzare adeguatamente il sistema scolastico nazionale con quello degli Stati membri delle Comunità europee, la durata della istruzione obbligatoria è stabilita in complessivi dieci anni.

2. Viene esteso a complessivi dieci anni il diritto per tutti di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo anno scolastico di attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

Art. 10.

(Modalità di assolvimento)

1. Si assolve all'obbligo di istruzione con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore previsti nel titolo I;

b) o dei corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla base delle modalità previste dall'articolo 14 e 17 della presente legge.

2. È prosciolto dall'obbligo d'istruzione l'alunno che abbia frequentato per almeno dieci anni, complessivamente le scuole o i corsi di cui al comma 1, ovvero i corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 11.

3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Essa comprende, a domanda, i dati essenziali del percorso formativo seguito dall'alunno.

Art. 11.

(Progetti di orientamento e di nuove opportunità)

1. Sono denominati «progetti di orientamento e di nuove opportunità» gli interventi formativi destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola media.

2. I progetti di orientamento e di nuove opportunità hanno lo scopo specifico di favorire:

a) la rimotivazione dell'apprendimento;

b) il completamento dei corsi della scuola media inferiore, in vista del superamento del relativo esame di licenza e dell'eventuale accesso ai corsi per il completamento dell'istruzione obbligatoria previsti dalla presente legge;

c) l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative.

3. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità sono attivati nelle scuole medie ed hanno durata annuale. Ad essi possono accedere gli alunni che abbiano compiuto i quattordici anni, previo parere del consiglio della classe di appartenenza, oppure, a richiesta, coloro i quali abbiano abbandonato o interrotto gli studi.

4. I progetti di orientamento e di nuove opportunità sono predisposti ed attuati da appositi consigli di classe, composti da docenti, a qualunque titolo presenti nella scuola.

5. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per l'attuazione dei progetti di cui al presente articolo.

Art. 12.

(Attività di monitoraggio)

1. Al fine di costituire un sistema permanente di monitoraggio e di rilevazione dei percorsi scolastici dei singoli alunni, anche per verificare i fenomeni della dispersione, dell'evasione e dell'abbandono, è istituita presso le singole unità scolastiche un'anagrafe degli studenti, che prevede l'utilizzazione di schede personali per ogni studente. È istituita, inoltre, un'anagrafe centrale della scolarità a cui ciascuna anagrafe degli studenti invia le proprie rilevazioni. La struttura, l'organizzazione, le funzioni e le tipologie degli

strumenti di rilevazione sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 13.

(Osservatori regionali)

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, è istituito in ciascuna regione un osservatorio regionale, formato da esperti scelti dagli assessori competenti in materia di istruzione professionale. Tale osservatorio opera nel quadro della programmazione regionale in materia di diritto allo studio e di formazione professionale e secondo gli indirizzi definiti da un consiglio direttivo, costituito da rappresentanti degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica e degli organismi regionali.

2. L'osservatorio regionale ha il compito di realizzare studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel territorio di competenza. A tale scopo può stipulare accordi con l'osservatorio del mercato del lavoro, istituito nella medesima regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

3. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Coordinamento nazionale degli osservatori regionali, con il compito di raccogliere e valutare i dati trasmessi dagli osservatori regionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa con propri rappresentanti al Coordinamento nazionale. Sulla base degli elementi acquisiti il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente titolo.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli osservatori regionali e del Coordinamento nazionale degli osservatori regionali.

TITOLO III
MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 14.

(Regolamenti)

1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni recanti:

a) l'indicazione degli indirizzi da attivare nei licei tecnologici ed artistici e negli istituti professionali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché nei corsi ad ordinamento speciale di cui all'articolo 6, garantendo la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari, sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi;

b) la definizione dei singoli piani di studio dei corsi dell'istruzione liceale e dell'istruzione professionale che, per i primi due anni, avranno carattere unitario, in particolare per i corsi aventi affinità culturali e professionali di base con una differenziazione limitata alle esigenze di identità, orientatività e propedeuticità dei percorsi formativi, mentre per i successivi tre anni, si conformeranno alle indicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 3. Negli indirizzi dei licei ed istituti di cui alla lettera *a)* prevalentemente orientati ad una preparazione professionale, il piano di studi sarà fondato su un impianto disciplinare non frammentario nè solamente pratico-applicativo del complesso di conoscenze specifico dell'indirizzo e sarà rivolto ad un ampio ventaglio di professionalità specifiche relative a tale complesso di conoscenze;

c) la definizione dei piani di studio dei corsi ad ordinamento speciale che, oltre a comprendere gli insegnamenti comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, si caratterizzano per una maggiore integrazione tra discipline professionali teoriche e

pratiche e per una più consistente presenza di queste ultime, con la previsione di speciali disposizioni in ordine al calendario scolastico, alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra modalità didattica;

d) l'indicazione delle modalità di svolgimento di eventuali corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per la realizzazione nella scuola secondaria delle pari opportunità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; la preparazione e l'utilizzazione dei docenti destinati a funzioni di tutoraggio;

e) i criteri per una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

f) una nuova organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi.

2. Il Ministro della pubblica istruzione altresì emanerà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, al fine di dettare, secondo i criteri di seguito indicati:

a) la disciplina degli esami di qualifica negli indirizzi dell'istruzione professionale, di cui all'articolo 3, tenuto conto delle professionalità specifiche cui il relativo diploma dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale e delle esigenze connesse all'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore;

b) la disciplina dei crediti formativi di cui all'articolo 5, comma 4.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

Art. 15.

(Programmi di insegnamento)

1. I programmi e gli orari di insegnamento delle singole discipline, nonché le prove

di idoneità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'emanazione del regolamento che definisce indirizzi e piani di studio.

2. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica, almeno ogni sette anni, da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei presidenti degli IRRSAE.

Art. 16.

(Piano nazionale di aggiornamento)

1. Il processo di riforma della scuola secondaria superiore è sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole che conferiscono titoli di studio aventi valore legale. Tale piano è finalizzato a promuovere l'attiva partecipazione di detto personale al conseguimento degli obiettivi della riforma sia nella fase di definizione dei piani di studio dei singoli indirizzi e dei relativi programmi sia nella fase dell'aggiornamento scientifico e didattico delle singole discipline.

2. Il piano di cui al comma 1 sarà attuato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante adeguate iniziative da promuovere con la diretta collaborazione degli IRRSAE, delle università e delle associazioni professionali dei docenti.

3. Al fine di assicurare un adeguato sostegno tecnico-scientifico alle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli IRRSAE attivano, su base distrettuale o interdistrettuale e nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine destinate nel piano pluriennale di aggiornamento, appositi centri presso scuo-

le scelte di intesa con i provveditori agli studi.

4. I criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei centri di cui al comma 3, nonché per la formazione e l'utilizzazione del personale necessario, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza dei presidenti degli IRRSAE ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 17.

(Convenzioni)

1. I corsi regionali di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 devono:

a) avere una durata non inferiore a due anni;

b) impartire gli insegnamenti comuni previsti dall'articolo 3 comma 3 della presente legge, con gli adattamenti resi necessari dallo svolgimento dei corsi stessi in modo da conseguire obiettivi tali da assicurare una preparazione culturale più ampia a norma dell'articolo 9;

c) essere regolati da convenzioni tra il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e i presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Ai corsi regionali accedono gli studenti in possesso della licenza di scuola media.

3. Allo scopo di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione può stipulare convenzioni con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate per la reciproca utilizzazione di sedi, di attrezzature didattiche e di personale nelle attività rientranti nelle finalità di cui al titolo II.

Art. 18.

(Costituzione dei corsi post-secondari)

1. Sono istituiti presso le scuole secondarie superiori corsi post-secondari aventi la finalità di realizzare un ulteriore approfondimento della preparazione professionale conseguita al termine dei corsi quinquennali secondari superiori con particolare riguardo all'adeguamento del ciclo formativo agli *standard* richiesti dalla CEE per il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali in ambito europeo.

2. Per la realizzazione e per il funzionamento dei corsi possono essere stipulate convenzioni con le regioni, con gli ordini professionali, con enti pubblici e privati e con le imprese.

3. I corsi post-secondari di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a un anno e non superiore a tre e sono istituiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro competente per la specifica area professionale interessata.

4. Alla frequenza dei singoli corsi sono ammessi gli studenti in possesso del diploma di maturità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 7.

5. Al termine dei corsi di durata annuale o biennale viene rilasciato, a coloro che hanno superato i relativi esami finali, un diploma di corso superiore post-secondario con l'indicazione della specializzazione o della specifica formazione professionale acquisita.

6. Nel caso dei corsi istituiti con le finalità di cui al comma 1, il diploma costituisce anche titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione e all'esercizio della libera professione previsti dalle vigenti norme.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti:

a) le condizioni e le procedure per l'istituzione dei corsi;

b) l'assetto fondamentale dei piani di studio;

c) l'istituzione di un consiglio di amministrazione dei corsi post-secondari per ciascun istituto, la sua composizione e le modalità di designazione dei rappresentanti in seno allo stesso;

d) la nomina e le funzioni del direttore del corso e la procedura per l'eventuale delega delle funzioni stesse;

e) le modalità ed i criteri per la valutazione finale;

f) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento;

g) le misure dei compensi da conferire al personale impegnato nei corsi;

h) le condizioni fondamentali cui devono attenersi le convenzioni che possono essere stipulate ai sensi del comma 2;

i) le tasse di iscrizione, di frequenza e di diploma dovute dagli allievi dei corsi;

l) ogni altra disposizione occorrente all'attuazione del presente articolo.

Art. 19.

(Autonomia amministrativa)

1. Il capitolo delle entrate delle unità scolastiche comprende:

a) il contributo dello Stato, la cui misura deve garantire a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado le prestazioni essenziali commisurate alla natura;

b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti: i contributi non possono superare un importo corrispondente al doppio della tassa di iscrizione;

c) i proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per la utilizzazione di strutture e di personale;

d) i contributi degli studenti per i corsi post-secondari e le eventuali contribuzioni degli enti locali.

2. I consigli d'istituto e di circolo provvedono alla determinazione dei contributi a carico degli alunni.

3. Le somme corrispondenti al mancato introito delle tasse scolastiche a favore

dell'Erario sono portate in detrazione agli stanziamenti, relativi alle spese di funzionamento, iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

4. Le unità scolastiche possono ricevere anche contributi, legati e donazioni da enti, imprese e persone fisiche.

5. Ai fini delle imposte sul reddito, i contributi in denaro di cui al comma 4 possono essere dedotti dal reddito complessivo o dedotti al fine della determinazione del reddito d'impresa.

6. I bilanci preventivi e consuntivi delle unità scolastiche sono approvati dal provveditore agli studi. È abrogato il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

7. La disposizione di cui all'articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, continua ad applicarsi soltanto ai fini del riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al primo comma del medesimo articolo 36.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, è adottato uno schema-tipo delle convenzioni di cui al presente articolo.

Art. 20.

(Autonomia organizzativa)

1. Il collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe e di interclasse, nell'ambito della programmazione educativa, formula progetti al consiglio d'istituto o di circolo per la stipula di convenzioni sia per le delibere di sua competenza sia per quelle di competenza di altri soggetti.

2. Il consiglio di circolo o d'istituto, sulla base delle proposte di cui al comma 1, dopo istruttoria da parte della giunta esecutiva, delibera le convenzioni:

a) con altre scuola;

b) con la regione, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli IR-RSAE, le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici econo-

mici ed imprese pubbliche e private, allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

c) con gli enti locali, per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole, sulla base della vigente normativa.

Art. 21.

(Autonomia didattica)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3, il collegio dei docenti può integrare i programmi nazionali di insegnamento in relazione agli interessi culturali e professionali degli studenti e alle proposte avanzate dal distretto scolastico in materia di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

2. A tal fine il collegio dei docenti elabora piani di attività integrative, e di corsi da effettuare in aggiunta all'orario delle lezioni per non più di tre ore settimanali. Le proposte del collegio dei docenti sono sottoposte alla deliberazione del consiglio d'istituto o di circolo il quale, in conseguenza, delibera l'entità della spesa occorrente nei limiti delle disponibilità di bilancio, quando sia necessario fare ricorso agli esperti esterni alla scuola.